



**COMUNE DI FIDENZA**

il Sindaco

**Ordinanza n. 11 del 15 aprile 2020**

**Oggetto: Ordinanza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 74/2013, per la riaccensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento.**

### **IL SINDACO**

Visto il D.P.R. n. 74/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013 e in vigore dal 12 luglio 2013) “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art.4, comma 1, lettera a) e c) del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192” che ha modificato il D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412.

Preso atto che:

il Comune di Fidenza è compreso nella fascia climatica “E”, per la quale il periodo normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento è dal 15 ottobre al 15 aprile e per 14 ore massime giornaliere, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato D.P.R.;

al di fuori dei periodi di accensione previsti, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 74/2013, gli impianti termici *“possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria”*;

l'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 74/2013 dispone che *“in deroga a quanto previsto dell'art. 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati, sia nei singoli immobili”*;



**COMUNE DI FIDENZA**

il Sindaco

Tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria in atto e di quanto disposto a livello nazionale in merito alle misure restrittive per il contenimento delle attività al fine di ridurre le possibili occasioni di contagio da Covid-19, confermate da ultimo con il DPCM del 10 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 11 aprile 2020, in particolare disponendo la necessità di mantenersi presso le proprie abitazioni fino al 3 maggio 2020, salvo casi esclusi;

Tenuto conto altresì delle attuali condizioni climatiche esterne e delle previsioni meteo per i prossimi giorni e delle possibili ripercussioni negative sulla salute delle fasce più deboli della cittadinanza;

Vista la normativa in materia ed in particolare gli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 74/2013

### **AUTORIZZA**

In deroga a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013, la riaccensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento dalla data odierna e fino al 3 maggio 2020, autorizzando il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di 7 ore giornaliere e nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00;

### **INVITA**

La cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 18° C + 2° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20° C + 2° C di tolleranza per gli altri edifici.

Fidenza, 15 aprile 2020

**Il Sindaco di Fidenza**  
Andrea Massari